



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Graziella Parisi	Presidente
Dott. Viviana Urso	Consigliere
Dott. Stefania Interdonato	Giudice Ausiliario rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 758/2021 R.G., promossa

da

INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (cf: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza, elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto

appellante

contro

SAITTA BIAGIO (c.f. STTBGI57S29C351I), elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Cesare Santuccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

appellato

Avente ad oggetto: NASPI e pensione anticipata

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 20.12.2019 Saitta Biagio, esponeva: di aver fruito della NASPI con decorrenza dal 20.01.2018; che, nel frattempo, maturando il diritto alla pensione, aveva presentato, nel febbraio 2019, la domanda di pensione che veniva attribuita con la decorrenza richiesta dal marzo 2019; che, nonostante il diritto acquisito, non gli era stata corrisposta la Naspi del mese di febbraio 2019; che con lettera di giugno 2019 l'Inps gli aveva comunicato di aver corrisposto la somma di € 3.862,28 in più sulla sua prestazione disoccupazione e ciò in quanto tale trattamento non era spettante perché non cumulabile con la pensione diretta. Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero e che gli venisse corrisposta la Naspi del mese di febbraio 2019.

Si costituiva l'Inps che giustificava il provvedimento di ripetizione dell'indebito in conseguenza dell'intervenuta decadenza dal diritto ex art. 11 del d.lgs. n. 22/2015, posto che il ricorrente aveva maturato il diritto alla pensione con decorrenza dal 01/10/2018, e quindi da tale momento non poteva percepire la Naspi.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea.

Partendo dall'interpretazione letterale dell'art. 11 del d.lgs. n. 22/2015, che stabilisce la decadenza dal diritto alla fruizione della Naspi nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, sosteneva che la norma fa riferimento al pensionamento di vecchiaia o anticipato (di cui alla disciplina post Fornero) e non al diverso istituto della pensione di anzianità che invece era stata liquidata al ricorrente. Una lettura complessiva del testo normativo avvalorava tale conclusione per cui la sanzione della decadenza è comminata per casi che presuppongono la percezione di altri emolumenti e di cui si vuole evitare una duplicazione. Poiché il ricorrente dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2019, non aveva fruito di due provvidenze - NASPI e pensione - ma solo della NASPI, il provvedimento dell'Inps doveva considerarsi illegittimo. Dichiarava, pertanto, l'irripetibilità della somma di € 3.862,28 e riconosceva al ricorrente la mensilità Naspi di febbraio 2019.



Avverso la sentenza l'INPS ha proposto tempestivo appello al quale ha resistito l'appellato.

La causa è stata posta in decisione in data 8.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, l'appellante rileva che la sentenza di accoglimento si basa sull'erroneo presupposto che il Saitta sia stato collocato in pensione di anzianità, e non già in pensione anticipata. Lo stesso provvedimento di liquidazione della prestazione dell'INPS prodotto dal ricorrente rende evidente che si tratta di pensione anticipata ex lege post Fornero.

1.2 La deduzione è altresì erronea sotto il profilo giuridico dal momento che il ricorrente, avendo proposto la domanda di pensione in data 26 febbraio 2019, non avrebbe potuto che essere collocato in pensione anticipata che ha sostituito la "pensioni di anzianità" in virtù del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'appellante contesta poi l'interpretazione che il giudice di primo grado ha dato dell'art.11 citato che, diversamente da quanto ritenuto da questi, prevede espressamente la decadenza del diritto alla NASPI al mero raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, restando irrilevante il momento in cui successivamente venga effettuata la richiesta per la liquidazione della pensione.

Poiché l'appellato aveva maturato i 2227 contributi necessari per il diritto a pensione già in data 30/09/2018, mentre era in corso la Naspi che decorreva dal 20/01/2018, egli era decaduto dal diritto all'indennità NASPI, non più spettante dal giorno in cui aveva maturato il diritto a pensione.

3. Con altro motivo l'istituto appellante censura la sentenza laddove il decidente ha ritenuto che la ratio della decadenza dalla NASPI comminata nell'art. 11 d.lgs. n. 22/2015 risieda nell'esigenza di evitare una duplicazione di emolumenti in capo allo stesso soggetto, nello stesso periodo.



Invero, replica l'Istituto, la finalità sottesa alla decadenza è quella di non consentire il ricorso alla fruizione di ammortizzatori sociali, con il conseguente aggravio di costi per la socialità derivanti dall'erogazione degli stessi, laddove, invece, si sia già maturato il diritto a pensione, come occorso nel caso in esame.

4. Stante l'infondatezza della domanda originaria, le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a carico del ricorrente.

5. Infine, l'appellante chiede la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme che, in esecuzione della sentenza, ha erogato, compresa la Naspi del febbraio 2019.

6. L'appello è meritevole di accoglimento.

6.1 Va innanzitutto ribadito, per come correttamente evidenziato dall'appellante, che la pensione liquidata al Saitta era la pensione di anzianità anticipata. Posto infatti che quest'ultima spetta ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia- come previsto dall'art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - nella fattispecie il ricorrente non poteva che avere diritto alla sola pensione anticipata, in quanto al momento della domanda (26.2.2019) non aveva il requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, ma aveva maturato quello contributivo (2227 contributi settimanali).

6.2 Tanto precisato l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015 prevede la decadenza del lavoratore dal diritto di fruire la Naspi anche nel caso di d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

La norma testualmente collega l'effetto della decadenza non già alla fruizione della pensione ma alla maturazione dei requisiti per ottenerla. Ciò significa che il Saitta, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata al 30.9.2018, aveva la possibilità di fare domanda per la corresponsione della pensione a tale data per cominciare materialmente a percepirla dal mese successivo.



Ai fini del diritto alla Naspi, pertanto, a nulla rileva il fatto che l'appellato abbia esercitato il suo diritto di ottenere la liquidazione della pensione solo il 26.2.2019, posto che già dall'ottobre 2018, mese in cui aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata, era decaduto dal beneficio.

Avvalora la tesi dell'appellante la considerazione che le norme in materia di decadenza sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui la decadenza prevista dal citato art. 11 è comminata per il caso di "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato" e non, come vorrebbe l'appellato per l'effettivo godimento della prestazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata dovrà essere riformata, dichiarando l'intervenuta decadenza del contribuente dal diritto di percepire la Naspi da ottobre 2018, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme percepite a tal titolo fino al marzo 2019.

9. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di Saitta Biagio;

condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1.312,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.2.2024

Il Giudice Ausiliario estensore
dott.ssa Stefania Interdonato

Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi.

